



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA**  
**- PRESIDENZA -**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.Lvo  
28 AGOSTO 2000 N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

**Premesso:**

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Albettonne ha manifestato la propria disponibilità con nota n. 0002512 Prot. del 18/05/2015, alla stipula di convenzioni e che lo stesso Ente rientra tra quelli indicati nell'art.54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Rizzo Presidente del Tribunale di VICENZA sito in Contrà Santa Corona 17 C.F. 80022130241, giusta la delega di cui in premessa, e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ing. Joe Formaggio si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'Ente consente che n.2 Condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: supporto agli Amministratori per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

**Art. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- 1) il Responsabile del Settore Amministrativo – Servizi Demografici e Segreteria – Commercio – Tributi – Istruzione dr. Germano Comparin per l'attività svolta con gli uffici;
- 2) il Sindaco ing. Joe Formaggio per l'attività svolta con gli Amministratori.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione Generale degli Affari Penali.

Data 20/05/2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Alberto Rizzo



IL SINDACO  
Ing. Formaggio Joe

